

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1504)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1965 (V. Stampato n. 2430)

d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele e RUSSO SPENA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 1965*

Estensione agli ufficiali medici di polizia delle norme sui limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo previsti per gli ufficiali medici del servizio sanitario dell'Esercito, di cui alla tabella n. 1 allegata alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499.